

La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza e le indicazioni del ministero del lavoro.

15 Gennaio 2021 – versione 1.0

A seguito di proroga dello stato di emergenza, è opportuno fare qualche considerazione sulla validità degli attestati di formazione Salute e Sicurezza sul Lavoro, grazie alle indicazioni del Ministero del Lavoro.

La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza

Riguardo all'applicazione dell'articolo 103 del Decreto-Legge n. 18/2020, anche per gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza si può fare riferimento alle **FAQ** consultabili al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx> del sito del Ministero del Lavoro che cita l'articolo 103 in relazione alla **possibilità di “posticipare” la formazione e l'aggiornamento a causa dell'emergenza.**

Di seguito, riportiamo la domanda e la risposta specifica di nostro interesse:

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?

- In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, **si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa.**
- Al contrario, per quanto riguarda **la formazione da svolgere ex novo** (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), **si ritiene che la stessa non possa essere posticipata**, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.

Nella Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, lo stato di emergenza era stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, ma qualche giorno fa in data 13 gennaio è stato ulteriormente prorogato fino al **30 aprile 2021.**

In relazione a quanto indicato dal Decreto-Legge n. 125/2020, dalla Legge di conversione 159/2020 e dal Decreto-Legge 18/2020, **tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.**

Per l'appunto con la nuova proroga dello stato di emergenza, gli attestati conservano la loro validità fino al **29 luglio 2021.**

Il team Tharsos